



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

Procedura N. 1074 / 2023 R.G

IL GIUDICE

Con ricorso del 6.2.23 la _____ ha domandato l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi dell'art. 18, comma 1, CCII.

Queste le conclusioni rassegnate:

che l'Illustrissimo Tribunale adito voglia confermare (in tutto o, in subordine, in parte, previe le modifiche che saranno ritenute opportune) ai sensi dell'art. 19 CCII l'applicazione delle misure protettive erga omnes concesse a _____ a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 18 CCII, affinché, per tutta la durata delle trattative:

(i) non possa essere pronunciata sentenza di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 18, comma 4, CCII;

(ii) i creditori non possano acquistare diritti di prelazione (se non concordati con la scrivente Società) ovvero iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

(iii) i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di nomina dell'esperto con applicazione delle misure protettive.

Unitamente al ricorso l'imprenditore ha depositato

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori;

d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata

Con decreto emesso in pari data veniva fissata udienza per comparizione della proponente e dell'esperto il 13.2.23.

All'udienza suddetta, tenuta in videoconferenza, la proponente ha insistito per la conferma delle misure protettive generali ed ha concluso come in ricorso.

In particolare, ha precisato di aver adottato tutte le misure necessarie per provvedere al pagamento delle scadenze dovute al 16.2.23 rimarcando, peraltro, come il mancato adempimento rileverebbe unicamente in ambito sportivo (penalizzazione in termini di punteggio sportivo) non essendo in grado differentemente, di incidere sull'attività caratteristica e sulla fattibilità del piano di risanamento.

Veniva sentito l'esperto che esprimeva il proprio parere positivo sulla funzionalità/necessità delle misure protettive richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.

Il Tribunale riservava la decisione.

A scioglimento della riserva assunta;

- verificata la tempestività del ricorso prodotto in relazione alla richiesta di conferma delle misure protettive;
- preso atto del parere favorevole espresso in udienza dall'esperto avv. [redacted] i che ha evidenziato sussistere le condizioni ed i termini per proseguire nell'attività di negoziazione assistita sussistendo la disponibilità del ceto bancario (a finanziare la continuità), dei creditori commerciali (a dilazionare i pagamenti) e diversi soggetti qualificati interessi all'acquisizione della società: in particolare, in sede di udienza, l'avv. [redacted] ha concluso: *Pertanto, sulla base dei documenti allo stato esaminati e delle informazioni allo stato acquisite dallo scrivente, è ragionevole ritenere che: (a) sussistano i presupposti perché le trattative da esperire con le parti interessate nella presente composizione consentano di addivenire al risanamento della Società e (b) le misure protettive richieste siano funzionali ad assicurare il buon esito di tali trattative.*
- letta la documentazione allegata al ricorso introduttivo;
- considerato che allo stato risultano sussistere i requisiti di legge per la concessione delle misure richieste ovvero la genuinità della composizione negoziata (come confermata dall'esperto a seguito dell'incontro con tutti i creditori principali, il ceto bancario in particolare, ed il trustee) e la funzionalità della misura rispetto alle trattative in corso (l'eventuale promozione di azioni esecutive e/o cautelari, così come l'acquisizione di diritti di prelazione in questo contesto rischierebbe di



TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile

alterare gli equilibri dei creditori disponibili alle trattative in una fase di evidente tensione finanziaria in vista della cessione della società sportiva);

- ritenute corrette le osservazioni dell'esperto anche in punto durata delle misure protettive richieste, in quella massima di legge, in considerazione della complessità dell'interlocuzione con un numero elevato di creditori, della rilevanza dell'esposizione debitoria complessiva pari a circa . milioni e della complessità delle operazioni sottese al risanamento che non possono che passare, come correttamente individuato dalla ricorrente, nella cessione (in senso ampio) della società sportiva;
- precisato, infine, che ai sensi dell'art. 18, comma 3, CCDI, sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda, conferma le misure protettive generali richieste e, per l'effetto:

- i creditori della società non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.
- fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potrà essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;
- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di negoziazione assistita.

Manda al ricorrente per l'iscrizione al registro imprese
Misura concessa per gg 120

Così deciso in Genova, il 06/02/2023

Il giudice
Andrea Balba